

QUADRO RIASSUNTIVO SINTETICO DELLE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE COSIDDETTO "CURA ITALIA" SULL'EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS

(scheda aggiornata al 17 marzo 2020)

1. PROROGA GENERALIZZATA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI DAL 16 MARZO AL 20 MARZO 2020

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni per imposte e contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono **prorogati al 20 marzo 2020**. Entro il termine del 20 marzo, ogni contribuente dovrà **verificare se rientra in una o più delle misure di seguito descritte** ai punti 2 e 3. Diversamente, devono effettuare i versamenti, non effettuati alla data del 16 marzo, **entro la data del 20 marzo 2020**. Questa proroga, dunque, spetta a **tutti i contribuenti a prescindere dalle dimensioni e dal volume di ricavi**.

2. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER DETERMINATE CATEGORIE DI SOGGETTI

La misura della sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, già prevista per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator (per effetto del DL 9/2020), riguarda ora le altre **categorie di soggetti/settori economici sotto descritti**:

- a) **associazioni e società sportive**, professionistiche e **dilettantistiche**, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e **strutture per danza**, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che **organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso**;
- e) soggetti che gestiscono attività di **ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**;
- f) soggetti che **gestiscono musei**, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che **gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado**, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, **scuole di guida professionale per autisti**;
- h) soggetti che svolgono **attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili**;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e **centri per il benessere fisico**;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di **trasporto di merci** e di passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono **servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli**;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

La **sospensione** riguarda quelle **ritenute e contributi** la cui scadenza "normale" era prevista tra il 16 marzo e il **30 aprile 2020** (quindi anche quelli la cui scadenza "normale" sarebbe il 16 aprile 2020).

Attenzione: per quanto riguarda l'IVA è **sospesa solo** quella in **scadenza naturale il 16 marzo 2020** (non quella in scadenza il 16.4.20).

Tutti i versamenti sospesi di cui sopra **dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo**.

3. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER I CONTRIBUENTI DI SETTORI DIVERSI DA QUELLI DEL PUNTO 2 PERO' CON RICAVI E COMPENSI NON SUPERIORI A 2.000.000,00 DI EURO

La misura riguarda la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi scadenti tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020, per i soggetti con ricavi/compensi **non** superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (cioè il 2019).

Con riferimento ai versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, rientrano nella sospensione quelli:

- relativi alle **ritenute alla fonte** e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- relativi **all'imposta sul valore aggiunto**;
- relativi ai **contributi previdenziali e assistenziali**, e ai **premi** per l'assicurazione obbligatoria.

Per tutti i soggetti destinatari della sospensione **fino al 31 marzo 2020**, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante **rateizzazione** fino a un **massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

4. SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Sono altresì **sospesi**, per il periodo **dal 8 marzo e fino al 31 maggio 2020**, gli **adempimenti tributari** diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (**ad esempio**: la dichiarazione IVA annuale).

Gli adempimenti sospesi **dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Non rientra nella sospensione l'invio e la consegna ai dipendenti delle Certificazioni Uniche (CU) la cui scadenza **resta quella del 31 marzo 2020** e neppure il termine per l'invio delle fatture elettroniche (12 giorni) o dei corrispettivi di febbraio (per coloro i quali non hanno ancora attivato il misuratore telematico).

5. RITENUTE D'ACCONTO PER LAVORO AUTONOMO E PER PROVVIGIONI

E' disposta una ulteriore misura a favore dei soggetti **con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente, che prevede che i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 31 marzo 2020 non sono soggetti alle **ritenute d'acconto** sui redditi di **lavoro autonomo e sulle provvigioni**, da parte del sostituto d'imposta.

Condizione per fruire di tale agevolazione è che nel **mese precedente** il soggetto **non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato**.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del dl. Cura Italia e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o **mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Tale "agevolazione" appare di **complessa attuazione**, comunque **non proporzionata all'effettivo beneficio** che godrebbe il sostituto.

6. SOSTEGNO AI LAVORATORI E AI DATORI DI LAVORO, PER LA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

La **cassa integrazione in deroga** viene estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che **sospendono o riducono l'attività** a seguito dell'**emergenza epidemiologica**, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la **nuova causale "COVID-19"** per la **durata massima di 9 settimane**. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

La **possibilità di accesso all'assegno ordinario** con causale "**emergenza COVID-19**" è esteso anche ai **lavoratori dipendenti** presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

La cassa integrazione ordinaria viene infine ampliata con il possibile ricorso alla causale "**COVID-19**" per ulteriori 9 settimane.

7. INDENNIZZO A ARTIGIANI, COMMERCANTI, LIBERI PROFESSIONISTI NON ISCRITTI AGLI ORDINI, COLTIVATORI DIRETTI

E' riconosciuto un **indennizzo di 600 euro, su base mensile**, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. **L'indennizzo spetta** a professionisti **non iscritti** agli ordini, ai **co.co.co.** (collaboratori coordinati e continuativi) iscritti alla gestione separata, agli **artigiani**, ai **commercianti**, ai coltivatori diretti. Per il momento, tale indennizzo **vale solo per il mese di marzo** ma **potrà essere oggetto di proroga**.

Al momento attuale non è dato conoscere quale sia la procedura e la scadenza della richiesta all'INPS per la fruizione del suddetto indennizzo, in attesa del provvedimento dell'INPS.

E' istituito un **Fondo per il reddito di ultima istanza** con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per **coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.**

8. SOSTEGNO AI GENITORI LAVORATORI

A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la **possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità** in situazione di gravità accertata, **del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa**, è prevista l'assegnazione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro**, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'ordine.

9. SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Per evitare a imprese e nuclei familiari la **carezza di liquidità** sono stati previsti interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Di seguito i principali.

- a) **Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva**: è riconosciuta la possibilità, per i **lavoratori autonomi e liberi professionisti**, di chiedere la **sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa**, dietro presentazione di apposita **autocertificazione** attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il **33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019**. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.
- b) **Sospensione rimborso prestiti e canoni leasing per Pmi**: il **pagamento delle rate dei canoni leasing e prestiti** accordati da banche o altri intermediari finanziari **alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020**. La **data di restituzione dei prestiti non rateali** con scadenza anteriore al **30 settembre 2020** dovrà essere **rinvitata fino a quest'ultima data**. Le **linee di credito** accordate **“sino a revoca”** e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti **non possono essere revocati fino al 30 settembre**. È in ogni caso richiesta la presentazione di un'**autocertificazione** con la quale la **Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività** quale conseguenza diretta della **diffusione dell'epidemia da COVID-19**.
- c) Si evidenzia, infine, che anche il sistema dei **Consorzi Fidi che fanno riferimento alla CNA territoriale di Treviso**, sta adottando **condizioni agevolate e corsie preferenziali** per l'erogazione di garanzie consortili **alle piccole e medie imprese** al fine di **facilitare** al massimo l'**ottenimento** dell'utilizzo di finanziamenti del sistema bancario a vario titolo.

9.BIS ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI “PRIMA CASA”

Il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (Legge n.244/2007) prevede la possibilità, per lavoratori autonomi e liberi professionisti, titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate. La possibilità di accedere a tale fondo vale per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente D.L.. Si richiede autocertificando, che nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, si è subito un calo di fatturato superiore al 33% rispetto l'ultimo trimestre 2019.

10. PREMI AI LAVORATORI CHE CONTINUANO LA PRESTAZIONE LAVORATIVA SUL LUOGO DI LAVORO

Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di **marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working)** viene riconosciuto un **premio di 100 euro, non tassabile** (in proporzione ai giorni lavorati). Il **“premio” verrà corrisposto dai sostituti di imposta** in via automatica **a partire dalla retribuzione corrisposta ad aprile** e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

11. INCENTIVI E CONTRIBUTI PER LA SANIFICAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

Per le imprese vengono introdotti incentivi per gli **interventi di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un **credito d' imposta del 50% delle relative spese** fino ad un massimo di Euro 20.000,00.

12. DEDUCIBILITÀ DELLE DONAZIONI

Le **erogazioni liberali in denaro** volte a finanziare gli interventi in materia di **contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus** sono **detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%**, per un importo non superiore a 30.000 euro. Anche le **imprese** possono beneficiare della **deduzione dal reddito d'impresa**, trovando applicazione l'articolo 27 L. 133/1999. **Ai fini Irap**, le erogazioni liberali in esame **sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento**.

13. CREDITO D'IMPOSTA DEL 60% SUI CANONI DI LOCAZIONE DI NEGOZI

A negozi e botteghe viene riconosciuto un **credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione** del mese di **marzo 2020**. L'agevolazione spetta alle imprese che detengono in locazione **immobili classificati C/1**. **Non** possono fruire del beneficio le attività che erano state **escluse dall'obbligo di chiusura** (esempio: negozi di alimentari ecc.) nel D.P.C.M. del 11.3.20.

14. PROROGA AL 31 AGOSTO 2020 DELLA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

Viene disposta la proroga **fino al 31 agosto 2020** della **validità dei documenti** di riconoscimento **scaduti o in scadenza** successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

15. DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LE ASSEMBLEE DI SRL E COOPERATIVE

Gli amministratori delle società di capitali (**SRL e COOPERATIVE**) in deroga all'articolo 2364 del codice civile, potranno convocare l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale anche se lo statuto **non** lo prevede.

In questo modo tutte le società potranno **spostare da fine aprile a fine giugno** (in realtà dal 29 aprile al 28 giugno, essendo quest'anno bisestile) **la data dell'assemblea**. Le società infine potranno consentire che l'intervento in assemblea avvenga con strumenti di telecomunicazione e che il voto sia esercitato in forma elettronica o per corrispondenza.

16. PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AI RIFIUTI

Vengono prorogati **al 30 giugno 2020** i termini per gli adempimenti relativi ai rifiuti.

17. SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI PER DUE MESI

E' disposto **il blocco dei licenziamenti per 60 giorni**. In tale arco temporale qualunque datore di lavoro, **indipendentemente** dal numero di dipendenti abbia in forza, non può effettuare licenziamenti collettivi né individuali per giustificato motivo oggettivo.

18. DIFFERIMENTO TERMINI DI PAGAMENTO PER CARTELLE, AVVISI DI ACCERTAMENTO, AVVISI DI ADDEBITO E ROTTAMAZIONE.

Per tutti i contribuenti che si sono avvalsi della **rottamazione ter**, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Unione Europea, **o del saldo e stralcio è differito il termine del 28 febbraio 2020 per il pagamento della rata della rottamazione ter**, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'UE, e del 31 marzo 2020, **per la seconda rata del saldo e stralcio**. I versamenti prorogati si dovranno effettuare **in unica soluzione entro il 31 maggio 2020**, che slitta a lunedì 1° giugno.

Al momento attuale **permangono dubbi sulla sospensione** dei termini per il pagamento **degli avvisi bonari e relative rateazioni**.

19. SOSPENSIONE TERMINI PER LA REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

L'obbligo di revisione di **qualsiasi tipo di autoveicolo** in scadenza entro il 31 luglio 2020 viene **rinvio al 31 ottobre 2020**.

20. DIFFERIMENTO TERMINI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER LE COLF

Il termine per pagare i contributi **scadenti in aprile** sulle retribuzioni delle **colf (collaboratrici domestiche e badanti)** sono **differiti al 10 giugno 2020**.